

**DIRETTIVA 2009/128 del Parlamento Europeo e del Consiglio  
del 21 Ottobre 2009**

**che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei  
fitofarmaci**

OSSERVAZIONI FEDAGRI - CONF COOPERATIVE

**Premessa**

FEDAGRI – Confcooperative ha svolto un approfondimento sugli aspetti applicativi della direttiva in oggetto dopo la riunione del 22 ottobre 2009 promossa dal Ministero delle Politiche Agricole e dal Ministero dell'Ambiente sullo schema di piano nazionale sull'uso sostenibile degli agro farmaci, rispetto al quale saranno forniti specifici contributi in relazione agli ulteriori incontri e richieste che seguiranno.

In generale FEDAGRI auspica un recepimento della Direttiva 2009/128 nel rispetto dei seguenti punti fondamentali:

evitare appesantimento delle regole con adempimenti di difficile applicazione e controllo: occorre basarsi sui punti concreti che hanno riflessi sulla sicurezza degli operatori, dell'ambiente e dei cittadini, fondamentali per la dimostrazione di una gestione e un uso razionale dei fitofarmaci;

sfruttare il più possibile le norme già esistenti in materia in Italia, eventualmente inserendole in modo semplice e razionale nel recepimento della Direttiva;

prevedere il più possibile, nei casi di adempimenti “burocratici” per l'espletazione degli adempimenti (es: domande, accreditamenti, deroghe, formalizzazioni documentali, ecc...), procedure semplici e tempi razionali per non appesantire l'operatività degli addetti e non rischiare il “rigetto” degli adempimenti per eccesso di “formalismi” e “carte documentali”.

Inoltre, va posto in evidenza come il rispetto da parte delle imprese agricole di un piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile degli agrofarmaci rappresenterà un contributo importante sia per la salubrità degli alimenti che per la conservazione delle risorse naturali (limitazione dell'impatto ambientale).

Tutto questo risponde a importanti obiettivi dell'attuale PAC e, soprattutto, sarà presupposto essenziale per la futura PAC.

Inoltre, l'implementazione del piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile degli agrofarmaci produrrà esternalità positive per la collettività e per questa ragione il relativo onere dovrà essere attribuito in modo significativo anche alla fiscalità generale.

## Nel merito della Direttiva

Si riportano di seguito i punti oggetto di riflessioni e/o osservazioni:

### **CAPO II, ART. 5 (Addestramento) e 6 (prescrizioni per la vendita di agro farmaci )**

**Le note sono rivolte principalmente ai seguenti soggetti, previsti dalla Direttiva: utilizzatore professionale, distributore, consulente.**

Come già indicato nei documenti all'esame, prima di entrare nel dettaglio, è utile ricordare che nel nostro paese esiste una consolidata esperienza in materia di regolamentazione all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari. Quanto alla competenza esclusiva attualmente demandata alle regioni, con l'esigenza di recepimento della Direttiva, sarebbe utile prevedere una linea di comportamento comune definita a livello nazionale (numero minimo di ore di corso, materie di riferimento per la formazione, tipo di accreditamento a seguito del corso, numero minimo di ore di aggiornamento annuale per la convalida dell'accreditamento iniziale), lasciando alle regioni la competenza dell'organizzazione e della gestione burocratica.

Quanto alla formazione, distinguiamo due ambiti, per i quali è opportuno assicurare una certa flessibilità di adattamento a livello regionale :

Formazione di base: conoscenza dei fitofarmaci, delle modalità d'uso, dei meccanismi d'azione, della tossicologia, dei rischi sull'uomo e sugli animali, dell'impatto ambientale. Tramite corso della durata minima di n. 18 ore. Attestato che abilita all'acquisto, alla manipolazione, alla responsabilità verso la norma. Formazione iniziale obbligatoria per il conseguimento dell'accreditamento iniziale.

Aggiornamento continuo (frequenza annuale): annuale, minimo n. 3 ore, in merito alle conoscenze delle caratteristiche dei nuovi fitofarmaci e delle modalità d'uso, di tutto quello che concerne novità sulla materia. Aggiornamento annuale minimo obbligatorio per tutte le categorie: venditori, utilizzatori, consulenti, formatori.

In Italia esiste oggi l'obbligo del "patentino" per l'acquisto e la manipolazione dei fitofarmaci, con obbligo di aggiornamento ogni 5 anni. Si può passare alla sostituzione delle regole definite fino ad oggi con le nuove indicate in recepimento della Direttiva, in particolare prevedendo che, dopo il primo rilascio, le conferme successive siano legate all'obbligo dell'aggiornamento annuale, chiudendo l'esperienza del rinnovo ogni 5 anni. Meglio la conferma annuale tramite la dimostrazione dell'aggiornamento continuo, con timbro sul "patentino" al termine del corso di aggiornamento annuale.

Inoltre:

Diplomati (scuola media superiore di agraria, professionali e tecniche, 3 o 5 anni, periti chimici), laureati (scienze agrarie, scienze farmaceutiche, chimica, 3 o 5 anni), sono accreditati di diritto alla vendita (dettaglio e/o ingrosso). In assenza dei titoli di studio indicati da parte del titolare della rivendita è necessaria la presenza, o il supporto alla consulenza in materia di gestione dei fitofarmaci, da parte di un consulente avente titoli di accreditamento indicati dalla norma di recepimento

Diplomati (scuola media superiore di agraria, professionali e tecniche, 3 o 5 anni, periti chimici), laureati (scienze agrarie, scienze della produzione animale, scienze biologiche, scienze naturali, scienze farmaceutiche, chimica, 3 o 5 anni), sono accreditati di diritto all'autorizzazione all'acquisto e alla manipolazione dei fitofarmaci, alla consulenza e alla formazione.

I portatori dei titoli sopra indicati sono esentati dalla formazione di base, ma si obbligano comunque all'aggiornamento annuale.

Gli operatori agricoli, già in regola con le norme di legge vigenti in Italia all'entrata in vigore del Dlgs di recepimento della Direttiva sono esentati dagli obblighi della formazione di base per l'abilitazione. Devono perseguire comunque l'aggiornamento annuale.

Il sistema di abilitazione all'acquisto e alla manipolazione derivato dalla formazione di base, da predisporre in relazione al recepimento della Direttiva, ma se possibile da applicare solo per coloro che non siano già in possesso di attuale "patentino", deve seguire un iter simile a quelli della certificazione UNI o ISO (volontaria), basandosi soprattutto sull'obbligo della frequenza al corso (quasi totale, salvo assenze minime per cause di forza maggiore) ed eventuale test finale. Test finale che non preveda la "bocciatura secca", quindi con ripetizione successiva, in caso di mancato superamento del quorum definito dal test finale, ma che preveda ulteriore aggiornamento sui temi oggetto di mancata affermazione positiva nel test finale stesso.

Importante: chi fa formazione deve essere abilitato ed accreditato .

## **CAPO II, Art. 7: Informazione e sensibilizzazione:**

Chi fa informazione deve essere abilitato ed accreditato:

### Verso gli utilizzatori non professionali

Le note già esposte nei documenti di presentazione evidenziano l'aspetto fondamentale di definire prima di tutto chi sia "l'utilizzatore non professionale" e "l'uso non professionale". Per rendere agevole l'applicazione della disciplina prevista, pensiamo che sia il caso di prevedere che i fitofarmaci autorizzati secondo i dettati del Regolamento CE 1107/2009 e dalla Direttiva 91/414 siano a tutti gli effetti da applicare con le regole della Direttiva 2009/128, quindi far coincidere gli utilizzatori autorizzati nella categoria indicata come "utilizzatori professionali". La categoria "utilizzatori non professionali", secondo noi, non ha molto senso che si definisca (o si indica come "altri utilizzatori") perché dovrebbe comprendere tutti gli altri utilizzatori, che di fatto sono quelli non in possesso dei requisiti richiesti per quelli "professionali". Di fatto conviene prevedere una classificazione di prodotti destinati soprattutto agli usi domestici, all'interno della quale si possano inserire quelli utilizzabili liberamente da tutti e in ambienti molto circoscritti: giardino, orto domestico, piante in vaso da ornamento, ecc...).

### Verso i consumatori

L'informazione verso i consumatori è alquanto importante, ma nello stesso tempo molto delicata, perché in relazione a come si svilupperanno gli argomenti e a chi li presenterà al consumatore (specialmente se indirizzata solo ai rischi) potrà sortire effetti negativi e non

solamente informativi sulle criticità e sulle esigenze d'impiego, quando non sussistano alternative alla difesa dell'integrità dei prodotti da avversità fitopatologiche. Si propone quindi che l'informazione dovrà assumere la forma di "azioni coordinate ed equilibrate" al fine di evitare possibili effetti disincentivanti sui consumi ( es. i prodotti ortofrutticoli ); in tale direzione, le attività di informazione e sensibilizzazione dovrebbero essere orientate anche a riconoscere la funzione svolta dall'attività agricola ed in particolare dalle Organizzazioni dei produttori per garantire la salubrità degli alimenti e la conservazione delle risorse naturali.

Dovrà altresì prevedere tutte le tematiche connesse ai fitofarmaci: tossicologia, impatto ambientale, motivazioni ed esigenze per l'impiego, modalità di studio e classificazione (e soglie) per l'accesso alla commercializzazione e all'impiego.

#### Divulgazione informazioni tramite siti web

Va bene.

#### Divulgazione delle tecniche di Difesa Integrata

Questo sarà un punto chiave della divulgazione; servirà di proposizione, a fianco dell'informazione intrinseca delle caratteristiche dei fitofarmaci, in relazione ai metodi di difesa adottati in agricoltura che non fanno riferimento solo ai mezzi di coltivazione derivati dalla chimica di sintesi, ma a tutti i mezzi fondamentali e/o di supporto che la sostituiscono o ne riducono l'impiego al minimo indispensabile.

#### Costituzione di una banca dati per raccolta informazioni in caso di avvelenamenti acuti

Da valutare che le banche dati sono importanti ma devono essere "manutenute"

### **CAPO III, Art. 8: Controllo funzionale delle macchine irroratrici**

Occorre perseguire le esperienze già realizzate in diverse regioni in relazione alle regole di "taratura delle macchine irroratrici".

#### **Taratura periodica (o messa a punto funzionale):**

"taratura" iniziale della macchina: in pratica entro 7 anni (14 Dicembre 2016) dalla promulgazione della Direttiva tutte le irroratrici devono essere sottoposte alla "taratura".

Irroratrici nuove: taratura entro 5 anni dall'acquisto.

Validità della taratura: n. 5 anni, fino all'anno 2020, ogni 3 anni successivamente.

La "taratura" è finalizzata a stabilire il corretto volume di distribuzione in relazione al volume/superficie da irrorare, la corretta velocità d'avanzamento, l'uniformità di bagnatura in profondità ed altezza, il corretto funzionamento degli strumenti meccanici e tecnologici (anche di misura) della macchina.

## **CAP IV, art. 9 (irrorazione aerea)**

Al legislatore il relativo adempimento.

## **CAP IV, Art. 10 (Informazioni per il pubblico)**

Anche se l'articolo esplicita che *...gli stati membri possono includere nei loro piani d'azione nazionali disposizioni in materia d'informazione delle persone ...*, occorre prevedere la formazione e l'accreditamento di coloro che svolgono la formazione per evitare di cadere nell'informazione "distorta" o "mal gestita", che crea allarmi inesistenti o paure nascoste.

## **CAP IV, Art. 11 (Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile) e Art. 12 (Riduzione dell'uso di Pesticidi o dei rischi in aree specifiche)**

La Direttiva recita:

Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili dall'impatto dei PF:

Le misure di mitigazione del rischio devono essere principalmente evidenziate in sede di valutazione dei prodotti attraverso frasi di precauzione e/o prescrizioni in etichetta (distanze minime dai corpi idrici, obbligo di utilizzo di ugelli antideriva, ecc.); questo per favorire a livello nazionale un'armonica ricaduta delle applicazioni precauzionali. Le misure di mitigazione delegate agli Organi Territoriali, devono essere strettamente legate ad esigenze specifiche dello stesso, comunque di pratica applicazione e in armonia, a loro volta, con riferimenti nazionali. Tutta la materia, oggetto di questo paragrafo, deve riprendere la normativa esistente e ad essa fare riferimento.

### Nota

In generale si consiglia di prevedere gli impieghi specifici (restrizioni nelle modalità d'uso o accorgimenti per riduzione del rischio) soprattutto in etichetta, prodotto per prodotto, in caso che siano necessarie per salvaguardare le zone ambientali sensibili, soprattutto i corsi d'acqua.

In particolare per:

distanze di rispetto dai corsi d'acqua, eventualmente variabili in base al tipo di fitofarmaco;

modalità diverse d'impiego in relazione ai rischi di deriva;

modalità diverse d'impiego in relazione alla vicinanza di luoghi abitati;

modalità diverse d'impiego in relazione alla vicinanza di luoghi d'interesse faunistico;

modalità diverse d'impiego in relazione alla formulazione del prodotto

Lo spostamento delle decisioni in materia all'organo territoriale di competenza può essere accettabile, purché non sussistano poi forti differenze di comportamento ingiustificate fra regioni/province o addirittura fra un comune e l'altro, come avviene oggi spesso. In tal senso

riteniamo opportuno individuare nella provincia l' unità minima omogenea come un adeguato livello sovraordinato ai singoli comuni.

#### **CAPO IV, Art. 13: Manipolazione e stoccaggio dei pesticidi e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze**

In relazione allo stoccaggio, in sintesi, riprendendo le norme esistenti in Italia

obbligo di stoccaggio al chiuso dei fitofarmaci: la base di riferimento deve essere il D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni

individuazione del responsabile dell'accesso e della manipolazione

informazioni visibili all'esterno dell'ambiente di conservazione: presenza sostanze pericolose ambiente dotato di contenimento, per evitare dispersioni all'esterno o infiltrazioni di falda

gestione separata di formulati liquidi da quelli non liquidi, pur nello stesso ambiente di stoccaggio

ambiente illuminato, in modo naturale o artificiale, per la lettura delle etichette

informazioni di "primo soccorso" con numeri utili (pronto soccorso, medico di riferimento, vigili del fuoco)

predisposizione mezzi adeguati, di minima, per prevenzione incendi e contenimento eventuale principio d'incendio

Cartelli indicatori di pericolo o portanti informazioni per gli addetti ai lavori e per i visitatori in transito nella zona.

In Italia le norme sulla sicurezza del lavoro e sulla manipolazione di sostanze pericolose impone già vari adempimenti fra quelli indicati e anche in maniera stringente. La materia dovrebbe essere resa esaustiva dalle norme vigenti.

#### Preparazione della soluzione da irrorare

Si ritiene che i punti fondamentali da rispettare siano i seguenti:

bilancia o comunque mezzo idoneo alla corretta pesatura, con taratura periodica;

impiego di misurini e dosatori rispondenti alle esigenze di precisione nella misura di volumi e pesi;

contenitori per la premiscelazione, se necessari;

area di preparazione, con adeguate forme di precauzione per il contenimento di eventuali fuoriuscite di prodotto e/o soluzione nell'ambiente;

riempimento botte in condizioni di non rischio di perdita di soluzione su suolo.

#### Recupero o reimpiego della soluzione rimanente dopo il trattamento

riutilizzo sulla vegetazione trattata, senza superamento della dose massima ammessa, quella indicata in etichetta del fitofarmaco;

recupero della soluzione in contenitori opportunamente predisposti ed identificabili per successivo reimpiego su medesimo obiettivo;

in alternativa: smaltimento a norma

#### Lavaggio mezzi di distribuzione e recupero refluo

in ambiente dotato di contenimento del refluo, per evitare dispersioni in ambiente

recupero della miscela per reimpiego o smaltimento

Naturalmente rimane l'obbligo della registrazione di tutti gli impieghi, in relazione al DM 290.

Per ogni trattamento: coltura, appezzamento, data, avversità trattata, formulato commerciale impiegato, dose, volume distribuito, eventuale evidenza del tempo di sicurezza e altre informazioni a piacere. Con evidenza oggettiva della varietà della coltura. Oggi in Italia esiste già questo obbligo, chiamato del "quaderno di campagna", dove registrare le informazioni suddette.

#### Strumenti di protezione degli operatori che impediscano il diretto contatto con la soluzione distribuita

In sintesi si ritiene che le forme per adempiere alla protezione degli operatori e le regole stesse da rispettare (opzionali fra loro) siano le seguenti:

cabina a protezione dell'operatore che evita direttamente all'operatore il rischio contatto con la soluzione e le sue derive eventuali, quindi esenta l'operatore da strumenti protettivi personali;

maschera con filtri, riconosciuti dalla norma vigente

indumenti protettivi come tute, stivali, guanti, ecc....

Oggi le norme sulla sicurezza dei lavoratori in Italia prevedono già una serie di adempimenti in materia d'impiego dei fitofarmaci e/o sostanze pericolose, valide per l'adempimento alla Direttiva.

#### Trattamento e Smaltimento dei vuoti dei fitofarmaci

In Italia, a livello di varie Regioni e/o Province esistono già esperienze in tal senso che val la pena di replicare in tutto il paese, comunque perseguendo quelle che agevolano l'agricoltore nella gestione e a costi più che contenuti. Nelle esperienze tuttora in corso le procedure più agevoli, semplici, razionali ed a costi contenuti, sono quelle che prevedono il lavaggio per almeno 3 volte (o comunque fatto in modo accurato al punto tale da pulire il più possibile da tracce di fitofarmaco il contenitore), schiacciarlo per ridurlo al volume d'ingombro minimo avendo cura di togliere il tappo. I contenitori "divenuti "rifiuti speciali" si mettono in sacchi differenziati distinguendo i materiali di fabbricazione (plastica, alluminio, vetro, altro); consegnare i sacchi contenenti i vuoti in centri autorizzati al ritiro o in luoghi temporanei di



ritiro tramite mezzi abilitati ed autorizzati, su appuntamento predeterminato una o due volta all'anno. Si ribadisce l'esigenza di favorire sistemi di raccolta che non facciano lievitare i costi per l'agricoltore.

#### **CAPO IV, Art. 14 (Difesa Integrata)**

Quello previsto dalla Direttiva in materia è un passo fondamentale verso l'affermazione di un modello univoco a livello nazionale, che parta comunque da una "Linea Guida Europea" che definisca in modo un poco più pragmatico e razionale i punti fondamentali (argomenti e obblighi) sui quali si devono poi costruire i Disciplinari Tecnici di Difesa Integrata, per ogni coltura e di livello Regionale o di Area di Coltivazione Omogenea. Inoltre non si fanno commenti sull'ipotesi di favorire l'Agricoltura Organica (Agricoltura Biologica), perché è implicito il consenso.

L'applicazione del modello nazionale del SQNPI (Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata) può essere il riferimento per l'organizzazione del Sistema Produzione Integrata che permette la ricaduta applicativa degli adempimenti dell'articolo 14 della Direttiva.

E' probabile che, vista l'esperienza maturata in molti anni in varie regioni italiane, sia necessario distinguere due livelli di "tecniche a basso impatto ambientale":

l'una di base in ottemperanza all'art.14 della Direttiva, definita di livello obbligatorio: Difesa Integrata, parte di attività del SQNPI (IPM)

l'altra di livello più impegnativo, a giustificazione dell'applicazione e di finanziamenti legati a Regolamenti CE sull'Agricoltura Sostenibile e/o su Attività di Filiera come l'attuale OCM Ortofrutta. Definita, questa, di livello avanzato e con l'obbligo dell'applicazione delle tecniche di **Produzione Integrata**, come da SQNPI intero attuale.

#### Nota

Il SQNPI richiede qualche aggiornamento dell'impostazione, soprattutto nella modulazione dello schema Difesa Integrata perché attualmente lo schema di livello nazionale è già di fatto un disciplinare tecnico che lascia poca marginalità alla discussione e predisposizione a livello regionale. Pertanto tale modello va necessariamente semplificato. Ci sono già alcune proposte che permettono di suddividere i due momenti di impostazione e scelta e che riguardano soprattutto le modalità di definizione dei fitofarmaci da inserire nella linea tecnica, prima a livello nazionale e poi a livello regionale.

Servirà poi, come già indicato in varie proposte, un modello organizzativo preciso di assistenza tecnica, di coordinamento minimo a livello di singole province e poi a livello regionale, che permetta la ricaduta positiva (settimana per settimana) delle informazioni e dei supporti per l'applicazione precisa e corretta dei disciplinari tecnici.

Si ribadisce comunque che a monte di tutto serve la Linea Guida Europea di Produzione Integrata, soprattutto per uniformare a livello Europeo il recepimento dell'articolo 14 della Direttiva sull'Uso Sostenibile dei Fitofarmaci, parte Difesa Integrata. Ci sono in giro troppe



opinioni differenti, fra i vari paesi europei, su cosa sia la Difesa Integrata prima e la Produzione Integrata poi e sul come modularla ed applicarla.

Riteniamo sia opportuno non assegnare al solo “elemento fitosanitario” un ruolo chiave ed esclusivo nella “definizione” della PI, che va esteso alla valutazione di altri elementi di tipo ambientale. In tal senso siamo ancora fortemente radicati alla logica della scelta e l’applicazione, da parte dell’agricoltore, di alcune opzioni definite ambientali (es: nidi di uccelli nel frutteto, fitofarmaci di origine naturale, area non coltivata a maggese o bosco, impiego di trappole sessuali, soglie di intervento, ecc...) fra quelle predisposte da un elenco definito a livello nazionale. Siamo arrivati al punto che per fare Agricoltura Sostenibile per realizzare prodotti alimentari e/o zootecnici, l’applicazione di semplici “opzioni a basso impatto ambientale” non sono più sufficienti, quando si parla di “Processi di coltivazione e manipolazione e trasformazione” sostenibili su tutta l’intera filiera.

### Supporti all’applicazione della Direttiva

Si confermano le cose fondamentali:

informatizzazione del “quaderno di campagna” a livello aziendale o da servizio in rete sulla filiera della rintracciabilità del prodotto

banca dati per interrogazione sostanze attive e formulati commerciali

banca dati per interrogazione disciplinari di difesa integrata regionali

modelli previsionali

dati meteo ed elaborazioni sugli stessi

### Misure di supporto: ricerca e sperimentazione

La continua ricerca e la sperimentazione in materia sono fondamentali. Nel modello organizzativo del supporto tecnico all’applicazione dei disciplinari di difesa integrata deve rientrare l’attività di programmazione della ricerca a supporto, della sperimentazione a supporto: innovativa e di mantenimento.

### Coordinamento, di filiera Difesa Integrata e dell’assistenza tecnica finalizzata

Fondamentale il modello organizzativo del sistema, soprattutto per una migliore ricaduta omogenea, oltre che di facilitazione operativa, dei dettati del Disciplinare Tecnico, compreso la sperimentazione a supporto. In sintesi si propone il modello seguente:

- a. UE: linea guida
- b. Stato Membro (Italia): SQNPI
- c. Regione: disciplinari di difesa integrata (per coltura), coordinamento applicazione e sperimentazione a supporto
- d. Provincia: comitato tecnico per l’applicazione omogenea, gestione dei supporti all’applicazione

Art. 15 ( indicatori ) : evidenziamo solo l'esigenza di adottare schemi il più possibile semplificati

Art. 19 ( tariffe ed oneri )

Come richiamato in premessa, occorre evitare che eventuali tariffe ed oneri , affinché gli Stati Membri garantiscano l'adempimento degli obblighi previsti (controlli), rappresentino un doppio gravame, tecnico-economico e burocratico, che le imprese pagheranno in termini di competitività futura. Pertanto è necessaria una distribuzione equilibrata di tali oneri facendo riferimento, per la relativa copertura, anche alla fiscalità generale.